

Prot. n. 38/VSG/sd

Nota d'indirizzo ANCI

Oggetto: Articolo 181 DL n. 34/2020 e ss.mm.ii. - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio – Procedure semplificate

Premessa

Al fine di agevolare l'applicazione della norma in oggetto – fortemente voluta dall'Associazione che ne ha chiesto ulteriori proroghe di cui si dirà in proseguio – e per sfruttarne appieno le potenzialità anche alla luce dell'articolo 4 comma 1 del recente DL n. 52 del 22 Aprile u.s., pubblicato in G.U. n. 96 del 22 aprile 2021, l'ANCI ha predisposto – d'intesa con FIPE – la presente nota di indirizzo.

1. La norma

Contenuta nel DL n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, la norma (articolo 181) prevede l'esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico nonché importanti misure autorizzatorie semplificate.

Su richiesta dell'ANCI, l'efficacia della norma è stata prorogata dal DL c.d. "Sostegni" del 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021, per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap, al **30 giugno 2021**, per quanto concerne invece le procedure semplificate al **31 dicembre 2021**.

Si sottolinea come l'ANCI abbia presentato una proposta emendativa al succitato decreto per prorogare anche l'esenzione tributaria per gli aventi diritto al 31 dicembre 2021.

2. Ambito soggettivo

Sono destinatarie delle procedure semplificate di autorizzazione e dell'esonero dal pagamento tributario, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Rientrano nell'ambito soggettivo della norma altresì anche i titolari di autorizzazioni o concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 114/98 (ambulanti).

3. Regime autorizzatorio semplificato

La norma in commento semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo – <u>fino al</u> <u>31 dicembre 2021</u> - una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, <u>una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.</u>

La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione.

In particolare, si ritiene che la deroga all'imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Inoltre, si sottolinea come l'assenza di una espressa previsione normativa, renda possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.

Fino al 31 dicembre 2021, su richiesta di ANCI, <u>la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico</u>, da parte dei soggetti di cui al comma 1, <u>di strutture amovibili</u>, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</u>

Infine, per la posa in opera delle suddette strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001, vale a dire il termine massimo di 180 giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse. [la modifica dei 180 giorni è stata apportata dall'art.10, comma 1, lett. c) del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni, in legge n. 120]

4. Procedura semplificata

Come accennato, la norma - oltre al beneficio economico - innova profondamente il procedimento autorizzatorio per l'occupazione di suolo pubblico se letta in combinato disposto con l'articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020.

Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 comma 2 del DL n. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, dell'articolo 9 ter del DL n.137/2020, convertito in legge n. 176/2020 e ssmmii e dell'articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi, possiamo dire che

introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto, anche successivamente e a campione, in base alle norme sopra richiamate.

Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato)

Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento.

Trattasi dunque di una forte semplificazione in merito a documentazione e procedura da seguire.

In tal caso, il provvedimento concessorio, a seconda dell'organizzazione degli Enti, può essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, ovvero tramite riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero nel caso di previgente previsione regolamentare, può essere consentita un'occupazione d'urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.

Fac simile

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 del Dl 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, 9 ter del DL 137/2020, convertito in legge 176/2020 e ssmmii e articolo 12 comma 1 lettera h) punto 2 del Dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, valida fino al 31 dicembre 2021.

Il sot	toscritto
nato	a Prov. ii
resid	enteProv
via	n.
Codi	ce Fiscale/Partita IVA
	in qualità di
n. 	tel indirizzo e-mail indirizzo di PEC (ovvero titolare della concessione n. del rilasciata da codesto Ufficio)
	DOMANDA
accoi comu	ler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più mpagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e unque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera cc
0	lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico
0	lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come individuato nell'allegato schema grafico
0	lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1bis dell'art. 75 del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000 per come modificati dall'articolo 264 comma 2 del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020:

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza

 n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».

Inoltre, con riferimento all'occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, **DICHIARA** che:

o la circostanza non corrisponde all'ipotesi di occupazione richiesta

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da

subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.

- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Firma del titolare o legale rappresentante